

Bagnatica
11 maggio 2018

**Cittadini stranieri
richiedenti
protezione
internazionale**



Romano Minard

Iscrizione anagrafica: diritti e doveri

In base al nostro ordinamento giuridico, l'esercizio effettivo di tutti i diritti e doveri previsti e garantiti dalla nostra Costituzione è strettamente legato e dipende dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente

Chi non è iscritto all'anagrafe

- non ha diritti elettorali
- non ha diritti sanitari
- non ha diritti sociali
- non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”)

in una parola: **“giuridicamente” NON ESISTE**



L'ordinamento anagrafico

La finalità è quella di registrare, tramite l'iscrizione nella banca dati anagrafica, **tutte le persone che decidono di vivere stabilmente in Italia**

Per ottenere questo risultato, la normativa prevede vari criteri di iscrizione; essenzialmente tre:

- **la residenza** (criterio applicabile a tutte le persone aventi la dimora abituale)
- **il domicilio** (criterio applicabile alle persone senza fissa dimora, ma con un domicilio e cioè un “interesse” nel comune)
- **il comune di nascita** (criterio residuale per le persone senza fissa dimora che non siano in grado di dimostrare di avere nemmeno un “domicilio”)



L'ordinamento anagrafico

Questi criteri, se correttamente applicati, fanno sì che **TUTTE le persone che “vivono” stabilmente in Italia siano iscritte all’anagrafe**

La non iscrizione anagrafica di chi si trovi in queste condizioni, costituisce una “ferita” nel sistema giuridico anagrafico, per il quale **l'iscrizione nei registri anagrafici è un diritto-dovere di tutti i residenti italiani, comunitari e stranieri “regolarmente soggiornanti”**

Le modalità sono altrettanto chiare:

- obbligo per gli interessati di rendere la dichiarazione di residenza
- obbligo di iscrizione d'ufficio in caso di mancata dichiarazione



L'ordinamento anagrafico

Questa è l'anagrafe: un diritto soggettivo perfetto che deve essere riconosciuto e garantito dal Sindaco, o suo delegato, in qualità di ufficiale di Governo

Il diritto all'iscrizione anagrafica



per i cittadini italiani, **NON** ha eccezioni e non ha limitazioni

per i cittadini comunitari e stranieri, ha come unica limitazione, **la regolarità del soggiorno**



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Capo I

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

Ambito di applicazione (art. 1): le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio nazionale, comprese le frontiere, le zone di transito e le acque territoriali, ivi compresi coloro che sono soggetti alla cd procedura Dublino. Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Il decreto legislativo n. 142/2015 è parte integrante della seconda fase di realizzazione del Sistema Unico Europeo di Asilo che mira a **definire all'interno dell'Unione Europea norme comuni** e non più norme minime, al fine di progredire verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme

Il decreto prevede l'estensione **da tre a sei mesi della validità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo**

Viene stabilito, inoltre, che la **ricevuta** attestante la richiesta di protezione internazionale sia **valida come permesso di soggiorno temporaneo** (art. 4)



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Decreto Legislativo 18.08.2015, n. 142 - Art. 5 - Domicilio

1. omissis.

2. omissis.

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(omissis)

Questa norma è entrata in vigore il 30 settembre 2015: era ed è chiarissima in merito al diritto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale e alla documentazione necessaria e sufficiente



Decreto legislativo n. 142 del 2015

La disposizione riguarda i richiedenti accolti nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14 dello stesso D.lgs. n. 142



Art. 9: centri governativi di prima accoglienza

Art. 14: misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (centri SPRAR)

Art. 11: centri di accoglienza straordinari (CAS) - strutture temporanee, appositamente allestite, causa mancanza di posti all'interno delle strutture di cui agli artt. 9 e 14



Decreto legislativo n. 142 del 2015

I richiedenti accolti nei centri suddetti hanno diritto all'iscrizione anagrafica purchè in possesso della seguente documentazione:



- **permesso di soggiorno** per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale; **oppure anche solamente:**

- **ricevuta attestante la presentazione della richiesta** di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, **il possesso del passaporto o documento equipollente non è indispensabile**

- In mancanza di passaporto in anagrafe dovranno essere registrati i dati desunti dal permesso di soggiorno o dalla ricevuta della relativa domanda
- Nel caso in cui i dati riportati inizialmente sul passaporto o sul permesso o sulla ricevuta della domanda venissero modificati, anche i dati anagrafici dovranno essere aggiornati



Come si accerta il requisito della “dimora abituale” in un centro di accoglienza?



L'ufficiale d'anagrafe NON deve applicare i principi e i criteri generali vigenti ai fini dell'accertamento della residenza/dimora abituale che devono essere applicati in tutti i casi diversi dall'iscrizione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 142/2015: “...il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Pertanto: i centri o le strutture di accoglienza, anche di “prima accoglienza”, costituiscono luogo di dimora abituale per espressa disposizione di legge



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Quindi: il richiedente o titolare di protezione internazionale regolarmente ospitato in uno di questi centri o strutture ha diritto all'iscrizione anagrafica immediata, a prescindere da valutazioni attinenti la presunta o prevedibile durata della sua dimora

Il concetto di base è il seguente: si tratta di persone obbligate a dimorare nel nostro Paese; perciò, l'iscrizione anagrafica rappresenta per loro un diritto prioritario; solo in subordine e successivamente alla prima iscrizione, verranno attivati i criteri e le valutazioni oggettive inerenti il “luogo” di dimora abituale



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Le disposizioni dell'art. 5 del D.lgs. n. 142/2015 si applicano a tutti i cittadini stranieri che immigrano dall'estero?



La risposta è NO! Si applicano SOLO ai titolari e richiedenti la protezione internazionale

Di norma, occorre sempre il passaporto o documento equipollente e il permesso di soggiorno e cioè la domanda deve essere stata già accolta (vi sono alcune eccezioni, tassative, previste da circolari ministeriali)

Inoltre, per tutti gli altri cittadini stranieri, comunitari e anche italiani provenienti dall'estero, l'ufficiale d'anagrafe accerta la sussistenza, di fatto, del requisito della dimora abituale



Art. 5 – comma 2

“2. Per il richiedente **trattenuto** o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il **luogo di domicilio** valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto...”



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Pertanto:

- Il richiedente **“accolto”** nei centri o strutture di accoglienza ha diritto all'iscrizione anagrafica
- Il richiedente **“trattenuto”** nei centri di trattenimento NON ha diritto all'iscrizione anagrafica

l'indirizzo del centro costituisce solamente luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo



Decreto legislativo n. 142 del 2015

La procedura di iscrizione anagrafica segue le stesse regole previste per tutti gli altri casi



Prima regola generale:

l'iscrizione anagrafica è un diritto ma anche un dovere

Seconda regola generale

se l'interessato non presenta domanda, l'ufficiale d'anagrafe provvede all'iscrizione d'ufficio



Iscrizione anagrafica

Chi sono gli “interessati” ?

la stessa persona che chiede di essere iscritta, deve presentare domanda per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela

E nel caso delle “convivenze” ?

oltre all'interessato, anche il responsabile della convivenza possiede gli stessi diritti e gli stessi doveri; e cioè il diritto/dovere di presentare domanda di iscrizione, ma anche di cancellazione o mutazione anagrafica in nome e per conto di coloro che sono ospitati nella struttura



Iscrizione anagrafica

Quando si deve presentare la domanda ?

La domanda va presentata entro 20 giorni dall'arrivo nel luogo di dimora (centro di accoglienza), utilizzando l'apposito modulo ministeriale scaricabile dal sito del comune

A chi va presentata la domanda ?

La domanda va presentata all'ufficio anagrafe del comune di residenza (comune dove si trova la struttura)



Iscrizione anagrafica

Come si presenta la domanda ?

L'apposito modulo, compilato e sottoscritto dall'interessato (o anche dal responsabile della convivenza), corredato dalla documentazione necessaria, può essere presentato all'ufficio anagrafe in varie modalità che sono descritte in maniera chiara e dettagliata in calce al modulo di domanda predisposto dal Ministero dell'interno e allegato alla Circolare n. 9 del 27.04.2012



Iscrizione anagrafica

Modalità di presentazione

- 1) compilazione, sottoscrizione e presentazione presso l'ufficio anagrafe
- 2) invio tramite lettera raccomandata o fax all'indirizzo pubblicato sul sito istituzionale del comune
- 3) trasmissione per via telematica (e-mail o pec pubblicate sul sito istituzionale del comune)



Iscrizione anagrafica

La modalità di cui al punto 3 (e-mail o pec) è consentita alle seguenti condizioni



- a) che la dichiarazione (domanda) sia sottoscritta con firma digitale
- b) che la dichiarazione (domanda) sia trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata del richiedente
- c) che la copia della dichiarazione (domanda) firmata dal richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice (e-mail)



Iscrizione anagrafica

Documenti da allegare alla domanda

Passaporto o documento equipollente (per i richiedenti o titolari di protezione internazionale non è indispensabile)

Permesso di soggiorno; per i richiedenti o titolari di protezione internazionale è sufficiente anche la sola ricevuta della richiesta

Eventuale documentazione probatoria di dati personali (stato civile, rapporti di parentela, ecc.)



Iscrizione anagrafica

Se la domanda è presentata correttamente, l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di adottare il **provvedimento di iscrizione** entro due giorni dalla presentazione della domanda

L'ufficiale d'anagrafe consegnerà (o invierà) all'interessato la **comunicazione di avvio del procedimento** e, se richiesta, **copia del provvedimento**



Iscrizione anagrafica

Il procedimento di iscrizione anagrafica è molto particolare:



L'iscrizione è immediata (entro 2 gg. dalla domanda)

Gli effetti dell'iscrizione sono anch'essi immediati
(certificati e carta di identità possono essere richiesti e ottenuti immediatamente dopo l'iscrizione)

L'iscrizione è soggetta a “conferma” a seguito dell'esito degli accertamenti che sono susseguenti all'iscrizione



Iscrizione anagrafica

...L'iscrizione è soggetta a “conferma”: cosa significa ?



L'ufficiale d'anagrafe dispone **accertamenti** per verificare il possesso dei requisiti necessari (regolarità della documentazione e dimora effettiva nel luogo dichiarato)

Se entro **45 giorni** dalla data di presentazione della domanda, non viene inviata una comunicazione di **preavviso di annullamento**, la procedura si conclude e l'iscrizione viene definitivamente confermata per “**silenzio assenso**”



Iscrizione anagrafica

- Qualora l'ufficiale d'anagrafe invii il preavviso di annullamento, l'interessato ha dieci giorni di tempo per intervenire al fine di rispondere alle motivazioni comunicate dall'ufficiale d'anagrafe a supporto della sua volontà di annullare l'iscrizione
- A seguito dell'intervento dell'interessato (se non interviene, trascorsi dieci giorni) ricominciano a decorrere altri 45 giorni entro i quali l'ufficiale d'anagrafe può disporre ulteriori accertamenti e, in ogni caso, deve decidere se confermare o annullare l'iscrizione



Iscrizione anagrafica

Quando si tratta di “Convivenze anagrafiche” per **interessato** si intende sempre anche il



“RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA”



Conferma o annullamento

Anche dopo un preavviso di annullamento **la conferma dell'iscrizione può avvenire tramite “silenzio assenso”** e cioè, semplicemente lasciando trascorrere il tempo (gli ulteriori 45 giorni)

Qualora, invece, l'ufficiale d'anagrafe decida di **annullare** il provvedimento di iscrizione, dovrà adottare un **formale provvedimento motivato** che dovrà essere **notificato all'interessato**

Contro il provvedimento di annullamento, l'interessato può fare **ricorso al Prefetto entro 30 giorni, e/o al Tribunale civile**, nei termini di legge



Conferma o annullamento

- Nel caso in cui l'iscrizione anagrafica sia annullata, **l'annullamento decorre dalla data di iscrizione** (giuridicamente, la persona risulterà come se non fosse mai stata iscritta)

- **L'annullamento travolge anche gli effetti eventualmente prodotti dall'iscrizione** (per es. la carta di identità rilasciata viene e anch'essa annullata)

Inoltre, l'ufficiale d'anagrafe deve inviare una **comunicazione all'autorità di P.S.** per segnalare la possibilità che il dichiarante abbia commesso il reato di falsa dichiarazione a pubblica amministrazione



Diritti degli iscritti

L'ufficiale d'anagrafe, se la domanda di iscrizione è formalmente corretta, è obbligato ad adottare il provvedimento di iscrizione

L'interessato, se lo richiede, ha diritto di ottenere copia del provvedimento (l'originale deve restare agli atti del comune)

Ricorda

◆ gli effetti dell'iscrizione anagrafica decorrono immediatamente

◆ l'iscrizione è soggetta a conferma/convalida a seguito di successivi accertamenti aventi esito positivo



La famiglia anagrafica

Art. 4 DPR n. 223/89

Insieme di persone legate da vincoli di:

- Matrimonio
- Parentela
- Affinità
- Adozione
- Tutela
- Vincoli affettivi
- Unione civile
- Legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale



La convivenza anagrafica

Art. 5 DPR n. 223/89

Si tratta di persone:

normalmente
coabitanti per motivi

aventi dimora abituale
nello stesso Comune

- religiosi
- di cura
- di assistenza
- militari
- di pena
- e simili

Le persone ospitate in alberghi, locande, pensioni e simili
non costituiscono convivenza anagrafica;
possono però costituire una famiglia anagrafica



La convivenza anagrafica

Art. 5 DPR n. 223/89

Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico

“Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilievo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato l'associazione delle persone che la compongono.

La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da **motivazioni sociali e simili**, non riconducibili al concetto di famiglia, **può costituire convivenza”**



La convivenza anagrafica

Art. 5 DPR n. 223/89

Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico

“Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè “altri tipi di convivenze” aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc.”

Il **responsabile della convivenza** va individuato, di norma, in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso comune o in un comune diverso.



La convivenza anagrafica

Art. 5 DPR n. 223/89

Esempi di “CONVIVENZE ANAGRAFICHE”



- Case protette, case di riposo, case famiglia
- Caserme
- Conventi
- Carceri
- Strutture abitative per motivi di cura (compresa la lungodegenza, la tossicodipendenza, l'alcolismo, ecc.)
- Strutture di accoglienza per stranieri
- Strutture di tutela di minori non affidati a famiglie
- Altre strutture analoghe alle precedenti



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

Decreto Legislativo 18.08.2015, n. 142 - Art. 5-bis - Iscrizione anagrafica

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

Decreto Legislativo 18.08.2015, n. 142 - Art. 5-bis - Iscrizione anagrafica

Evidentemente, il legislatore si è reso conto che qualcuno era affetto da una grave forma di “sordità”... per cui ha ribadito la stessa disposizione in termini ancora più chiari (ma erano già chiarissimi anche prima!!!)

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

In realtà, l'art. 5-bis, aggiunto al D.lgs. n. 142/ 2915 dalla legge di conversione del D.L. n. 13 del 2017, cerca di orientare gli ufficiali d'anagrafe verso l'iscrizione dei richiedenti protezione internazionale nelle **“convivenze anagrafiche”** appositamente istituite ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223

Tuttavia, non viene esclusa la possibilità di iscrizione individuale in una **“famiglia anagrafica”** e cioè ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 223/89

La scelta dell'ufficiale d'anagrafe dipenderà, quindi, dalla tipologia strutturale in cui sono ospitati i richiedenti asilo, tendo sempre presente che la normativa privilegia, ove possibile, l'iscrizione in “convivenza anagrafica”



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

Comma 2:

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

La nuova normativa richiama il responsabile della convivenza ai suoi obblighi anagrafici, già previsti dal combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 13 del DPR n. 223/89

Il responsabile di una convivenza, in merito alle dichiarazioni anagrafiche, ha gli stessi diritti e gli stessi doveri dell'interessato.

Pertanto, ha il preciso obbligo di dichiarare all'ufficiale d'anagrafe tutti gli eventi elencati dall'art. 13 del Reg. anag. (trasferimenti della residenza e cioè iscrizioni e cancellazioni – costituzione di nuova convivenza o mutamenti intervenuti della stessa – cambiamento di abitazione)



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

Il responsabile della convivenza ha l'obbligo di “dare la comunicazione”

Se si limita a questo, l'ufficiale d'anagrafe dovrà avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio, con tutte le caratteristiche di questo tipo di procedimento:

- Comunicazione di avvio del procedimento;
- Fase istruttoria (accertamenti se ritenuti necessari);
- Provvedimento di cancellazione con decorrenza dalla data del provvedimento;
- Notifica del provvedimento.



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

Ma il responsabile della convivenza ha anche il potere di “presentare l’istanza di cancellazione”

Se il responsabile della convivenza presenta formale domanda di cancellazione (utilizzando l’apposito modulo ministeriale opportunamente adattato), l’ufficiale d’anagrafe dovrà avviare un procedimento di cancellazione su istanza di parte, con tutte le caratteristiche di questo tipo di procedimento:

- Provvedimento di cancellazione entro due giorni dalla domanda;
- Comunicazione di avvio del procedimento e avvio fase istruttoria (accertamenti se ritenuti necessari);
- Conferma della cancellazione per silenzio assenso (dopo 45 giorni dalla domanda), oppure preavviso di annullamento ed eventuale provvedimento di annullamento della cancellazione



D.L. 17.02.2017, N. 13, CONV. IN L. 13.04.2017, N. 46

Comma 3:

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.

Questa è la vera novità introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 13 del 2017



Una nuova tipologia di cancellazione anagrafica



Il “richiedente” protezione internazionale

La nuova normativa (D.L. n. 17 del 2017 che aggiunge l'art. 5-bis all D.lgs. n. 142/2015) fa riferimento al



“richiedente protezione internazionale”

Pertanto:

- Si conferma il **diritto all'iscrizione anagrafica** del cittadino straniero in possesso della sola ricevuta della domanda di permesso di soggiorno (già introdotta nel 2015 con l'art. 5 del D.lgs. n. 142)
- Si introducono **due nuovi motivi di cancellazione anagrafica**, ma sempre e **solo per i “richiedenti” e non per i “titolari” di protezione internazionale**



Il “titolare” di protezione internazionale

Il cittadino straniero **titolare di protezione internazionale** che, quindi, ha ottenuto il permesso di soggiorno richiesto



non può essere cancellato con la procedura immediata prevista dal comma 3 dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 142/2017 e cioè per una eventuale revoca del permesso o per allontanamento ingiustificato dal centro o dalla struttura di accoglienza

Per i titolari di protezione internazionale l'ufficiale d'anagrafe dovrà attivare i normali procedimenti di cancellazione previsti per tutti i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno



Cancellazioni anagrafiche



La cancellazione dall'anagrafe viene effettuata



- ◆ **per morte**, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- ◆ **per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero**, o per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora
- ◆ **per irreperibilità accertata** a seguito del censimento, o, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati
- ◆ per gli stranieri, anche per **scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno**



Cancellazione del “richiedente” protezione internazionale

Costituisce motivo di cancellazione anagrafica immediata:



- la revoca delle misure di accoglienza
- l'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale

Ai fini della cancellazione immediata dei cittadini stranieri **richiedenti** protezione internazionale, è necessario e sufficiente che il responsabile della convivenza comunichi formalmente all'ufficiale d'anagrafe la sussistenza di uno di questi due requisiti



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Art. 23 – revoca delle misure di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
- b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
- c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Art. 13 – allontanamento ingiustificato dai centri

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

La cancellazione immediata può e deve essere effettuata solo a seguito della comunicazione del responsabile della convivenza di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Per quanto riguarda le motivazioni che danno luogo alla “revoca” delle misure di accoglienza, occorre distinguere fra coloro che sono **ospitati nei centri di cui all'art. 14 (SPRAR)** e coloro che sono **ospitati strutture temporanee di prima accoglienza” di cui all'art. 9, o nei centri di accoglienza straordinari (C.A.S.) di cui all'art. 11**

il Prefetto può esercitare il potere di revoca sulla base dei presupposti individuati dall'art. 23, co. 1, lett. e) esclusivamente nei confronti di coloro che sono accolti nelle strutture dello SPRAR (art. 14 d.lgs. 142/15)



Decreto legislativo n. 142 del 2015

La revoca delle misure di accoglienza per coloro che sono ospitati nei centri di **prima accoglienza o nei centri di accoglienza straordinaria**, salve le ipotesi di cui all'art. 23, co. 7, d.lgs. 142/15 (pericolosità sociale valutata per le esigenze di cui all'art. 6 dello stesso decreto), **può essere legittimamente disposta solo nei casi di cui all'art. 13** (ad esempio, allontanamento dalla struttura), mentre **le ipotesi di revoca previste** dall'art. 23 sono applicabili agli ospiti di tutti i tipi di centri soltanto nel caso di comportamenti "gravemente violenti" che abbiano avuto incidenza sulla incolumità di altri richiedenti ospiti nel centro ovvero di chi in essi opera (con comportamenti, dunque, di sicuro rilievo penale)



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Art. 23 – D.lgs. n. 142/2015, comma 7

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, **il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza** ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.



Decreto legislativo n. 142 del 2015

La cancellazione immediata può e deve essere effettuata solo a seguito della comunicazione del responsabile della convivenza di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato. **Pertanto:**



Questa tipologia di cancellazione si applica SOLO per coloro che sono ospitati e iscritti in una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 223/89

Qualora la comunicazione della revoca delle misure di accoglienza fosse inviata direttamente dal Prefetto, l'ufficiale d'anagrafe dovrà ugualmente provvedere alla cancellazione.

Si tratta di un elemento “sostanziale” e “oggettivo” che deve prevalere sulla forma e sulle modalità di comunicazione all'ufficiale d'anagrafe



Decreto legislativo n. 142 del 2015

La cancellazione per **allontanamento ingiustificato** dal centro di accoglienza presenta profili di criticità che vanno esaminati attentamente

La segnalazione spetta al responsabile della convivenza, la cancellazione è di esclusiva competenza dell'ufficiale d'anagrafe, al quale spetta valutare se l'allontanamento sia avvenuto **“senza giustificato motivo”**

Pertanto, è indispensabile che il responsabile della convivenza fornisca una **motivazione**, scritta, relativa alle circostanze dell'allontanamento, al fine di consentire all'ufficiale d'anagrafe una valutazione corretta circa la sussistenza dell'**allontanamento “INGIUSTIFICATO”**



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Cancellazione: la procedura

• **Istanza di parte** presentata e sottoscritta dal responsabile della convivenza (si utilizza il modulo ministeriale di cancellazione opportunamente adattato)

Si segue il normale procedimento anagrafico ad istanza di parte che prevede:

- Adozione del provvedimento di cancellazione entro due giorni dalla presentazione della domanda
- Comunicazione di avvio del procedimento
- Accertamenti, se ritenuti necessari, entro 45 giorni, salvo invio del preavviso di annullamento (in questo caso la cancellazione decorre dalla data di presentazione della domanda)



Decreto legislativo n. 142 del 2015

Cancellazione: la procedura

• **Provvedimento d'ufficio** a seguito di semplice segnalazione presentata dal responsabile della convivenza

Si segue il normale procedimento anagrafico di cancellazione con provvedimento d'ufficio:

- Comunicazione di avvio del procedimento con il quale si definisce anche il termine di conclusione del procedimento e si assegna il termine entro il quale l'interessato può intervenire
- Accertamenti, se ritenuti necessari
- Provvedimento di cancellazione (in questo caso la cancellazione decorre dalla data del provvedimento)
- Notifica del provvedimento



Cittadini stranieri certificazione e carta di identità

Riferimenti normativi internazionali

Convenzione di Ginevra del 1951

Art. 25 (“Assistenza amministrativa”), commi 2 e 3:

“Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario”

Art. 27 “Documenti d’identità”

“Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”



Cittadini stranieri e certificazione

Ministero dell'interno – Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo – nota prot. n. 1409/CS del 24.04.2009, indirizzata al comune di Pordenone e, p.c. all'ICS – Ufficio Rifugiati ONLUS di Trieste:



“Pertanto, la certificazione della Commissione che ha riconosciuto lo status agli interessati, unitamente ai relativi permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di residenza possono sostituire, a parere della scrivente, a tutti gli effetti la documentazione che non può essere richiesta alle Autorità del loro Paese”

La disposizione è condivisibile per quanto riguarda **i rifugiati e i richiedenti asilo**; meno giustificata per gli stranieri soggetti a **protezione sussidiaria**.



Cittadini stranieri e certificazione

Ai cittadini stranieri devono essere rilasciati tutti i certificati e gli attestati desunti dagli atti anagrafici e dello stato civile, esattamente come per i cittadini italiani

Anche per questo motivo, occorre fare molta attenzione al momento dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, poiché tutti i dati registrati in anagrafe saranno poi oggetto di certificazione

I certificati non hanno mai valore probatorio assoluto, ma limitato; fanno fede fino a prova contraria



Cittadini stranieri e carta di identità

L'UNICA NORMA CHE PREVEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ AGLI STRANIERI ED AI COMUNITARI E'



Art. 258 del RD 6/5/40 n.635 dispone che:

*Quando la carta d'identità è richiesta da stranieri, **deve essere indicata la cittadinanza** del richiedente*

E' dunque evidente che si "deve" rilasciare la carta d'identità allo straniero; le modalità erano contenute in una norma oggi abrogata e non sostituita che permane però "valida", se non altro come indicazione operativa




Cittadini stranieri e carta di identità

Per il rilascio della carta di identità agli stranieri valgono le stesse regole stabilite in generale dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza; pertanto **il Sindaco rilascia la carta di identità agli stranieri residenti o dimoranti, anche se in possesso di permesso di soggiorno scaduto**

La norma che legava la validità della carta di identità al possesso del permesso di soggiorno è stata abrogata (L. 6.3.1998, n. 40 e art. 47 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286).

L'art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989 N. 416 coordinato con la legge di conv. 28.2.1990 n. 39 (G.U. n. 67/1990), disponeva che:
“La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.”



Cittadini stranieri e carta di identità

Non può essere invocato l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 286/1998

Tale norma dispone che il permesso e la carta di soggiorno, con alcune eccezioni espressamente previste, *“devono essere esibiti agli uffici della P.A. ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell'interesse dello straniero comunque denominati”*.

La carta di identità non rientra fra le fattispecie giuridiche nominate dalla citata normativa, in quanto non può essere considerata una licenza, né un'autorizzazione, né un'iscrizione; e nemmeno può rientrare fra *“altri provvedimenti nell'interesse dello straniero”*, in quanto la carta di identità, oltre a non essere un *“provvedimento”*, è stata istituita e viene rilasciata essenzialmente nell'interesse pubblico



Cittadini stranieri e carta di identità

Circolare 17 del 2/4/2007: possibile il rilascio anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

“...Alla luce del citato quadro normativo – nonché dell’acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l’Immigrazione – si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l’espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti”



PERCHÈ
VI METTETE IN
MARE SE SAPETE
CHE FORSE
MORITE?



...PER IL
"FORSE".



Mario STAINO



**Cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale**



**Grazie per la vostra
attenzione**

Romano Minardi

